

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

**GIOVANNI SANTANGELO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2010	/156631
DEL	15 GIUGNO 2010		

Al Direttore dell'area tecnica del

Comune di Anzola Emilia

Davide Fornalè

SEDE

**Oggetto:** quesito in merito alla compatibilità della realizzazione di cordolo sommitale, ai fini della riduzione del rischio sismico, rispetto alla normativa del codice della strada relativa alle distanze dal nastro stradale degli edifici.

1. Con apposita richiesta di parere presentata per il tramite di Anci in data 30 aprile 2010, è stato richiesto parere in merito alla ammissibilità della realizzazione di un cordolo sommitale, ai fini del miglioramento strutturale di un edificio oggetto di intervento di recupero, rispetto alla normativa del codice della strada, la quale pone limiti di distanza dal nastro stradale per gli interventi su edifici prospicienti le strade, precludendo in particolare la nuova costruzione, la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di edifici che non osservino tali distanze.

2. Occorre innanzitutto richiamare l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui *“Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade”*; nonché l'art.28 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), il quale fissa le distanze dal confine stradale da rispettare all'interno dei centri abitati per i medesimi interventi edilizi (*“nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade”*).

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bolognatel 051.527.6979  
fax 051.527.6019aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

Nel caso concreto occorre, dunque, considerare se la realizzazione di un cordolo sommitale rientri nella definizione di sopraelevazione e dunque di ampliamento dell'edificio.

A tal riguardo appare utile considerare le seguenti previsioni legislative che portano ad escludere la sottoposizione di detta opera di miglioramento strutturale dalla disciplina propria dell'ampliamento edilizio:

1. il paragrafo 8.4.1. delle norme tecniche per le costruzioni approvato con il D.M. 14 gennaio 2008, stabilisce che *“Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero dei piani **non è considerata sopraelevazione o ampliamento**”*;
2. nella definizione di ristrutturazione con demolizione e successiva fedele ricostruzione di un edificio, di cui all'Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, sono fatte salve *“le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla **normativa antisismica**...”*. In altre parole, la norma regionale (perfettamente equivalente, sul punto, all'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001) richiede di non considerare aumento dell'altezza complessiva dell'edificio la realizzazione di un cordolo sommitale (o di altre opere di miglioramento o adeguamento strutturale);
3. l'art. 55, comma 14, della L.R. n. 6 del 2009 precisa che *“ai fini del calcolo dell'**ampliamento ammissibile**... non sono considerate le superfici necessarie per realizzare ... interventi di **adeguamento alla normativa antisismica** ...”*.

Pertanto, in presenza di un quadro normativo così concordante non si possono avere dubbi sul fatto che la sola realizzazione di un cordolo sommitale, rispondente all'esigenza di adeguamento di un edificio esistente alla normativa antisismica (e quindi a finalità, di rango costituzionale, di tutela della incolumità pubblica, come affermato dalla sent. n. 182 del 2006 della Corte Costituzionale), non può essere annoverato tra le opere che costituiscono ampliamento dell'edificio esistente, sotto il profilo della sopraelevazione.

3. Alla luce della descrizione dell'intervento presente nella nota con la quale è stato formulato il quesito, si evidenzia poi che l'edificio oggetto dell'intervento di miglioramento strutturale è composto da due corpi di fabbrica, uno solo dei quali prospiciente il nastro stradale, e che in questa parte dell'edificio “l'inserimento del cordolo avviene mantenendo le stesse altezze interne”. Pertanto, visto che il citato art. 28, comma 1, del regolamento del codice della strada disciplina i soli *“**ampliamenti fronteggianti le strade**”*, si dubita della rilevanza del fatto che l'altro corpo di fabbrica, non prospiciente la strada, sia sopraelevato dei pochi centimetri indispensabili strutturalmente per la realizzazione del cordolo in parola.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo